

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
PARTE SPECIALE
SEZIONE C**

**Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25–bis del D. Lgs. n. 231/2001)
Reati societari (art. 25–ter del D. Lgs. n. 231/2001)
Abusi di mercato (art. 25–sexies del D. Lgs. n. 231/2001)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio (art. 25–octies del D. Lgs. n. 231/2001)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 25–octies1 del D. Lgs. n. 231/2001)
Reati tributari (art. 25–quingiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001)
Contrabbando (art. 25–sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001)**

Approvato con Determina A.U. n. 59 del 14/07/2023



INDICE

1. Premessa.....	1
2. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	1
3. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	2
4. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>sexies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	3
5. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
6. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>octies</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
7. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001	3
8. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>sexiesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	4
9. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.	4
10. Logiche comportamentali di ordine generale.....	6
11. Procedure specifiche.....	7
10.1 Regole di comportamento.	7
10.2 Formazione, redazione ed approvazione del bilancio.....	8
10.3 Revisione di bilancio.....	9
10.4 Operazioni sul capitale, di fusione e scissione, straordinarie in genere.	9
10.5 Procedure per la prevenzione dei reati tributari.	9
12. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.	10



1. Premessa.

Nell'ambito della prevenzione dei reati societari è necessario premettere i compiti ed i doveri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Per quanto attiene all'Organo di Controllo si richiamano:

- il controllo che esso deve svolgere ai sensi dell'art. 2403 cc (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile);
- la facoltà dei sindaci di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- la facoltà che essi hanno di convocare l'assemblea, qualora, nell'espletamento del loro incarico, ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- il dovere di invio all'Organo di Controllo delle determinazioni assunte (per l'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo sia monocratico) ovvero l'obbligo dell'Organo di Controllo di assistere alle riunioni dell'Organo Amministrativo (per l'ipotesi in cui esso sia collegiale);
- l'obbligo dell'Organo di Controllo di assistere alle assemblee;
- l'obbligo che essi hanno in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori di convocare l'assemblea;
- la responsabilità che i sindaci hanno ai sensi dell'art. 2407 cc, solidale con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica;
- la facoltà che essi hanno, qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, di denunciare i fatti al Tribunale.

Per quanto attiene all'Organo Amministrativo si richiamano:

- la facoltà di impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- il dovere di agire informato (per l'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo sia collegiale);
- qualora a conoscenza di fatti pregiudizievoli, il dovere di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Tale cogente contesto normativo, delineato dal legislatore per assicurare una *governance* bilanciata tra poteri di indirizzo strategico, poteri esecutivi, controlli di merito e di legittimità, già configura un sistema di prevenzione compiuto.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25–bis del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f–bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

Per quanto riguarda i "reati presupposto" di cui agli artt. 473 e 474 cp, si rinvia alla parte speciale sezione F.

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

4. Le fattispecie di cui all'art. 25–sexies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–sexies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I–bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

5. Le fattispecie di cui all'art. 25–octies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–octies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648–bis, 648–ter e 648–ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

6. Le fattispecie di cui all'art. 25–octies1 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–octies1 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493–ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493–quater e per il delitto di cui all'articolo 640–ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

Per quanto riguarda i “reati presupposto” di cui agli artt. 493–quater e 640–ter cp, si rinvia alla parte speciale sezione B.

7. Le fattispecie di cui all'art. 25–quinqüesdecies del D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 25–quinqüesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

- inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2–bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2–bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1–bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10–quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

8. Le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

9. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione del denaro contante;
- acquisto ed utilizzo dei valori di bollo;
- predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- attività di controllo e/o di revisione da parte degli organi sociali;
- operazioni su conferimenti, finanziamenti soci, utili e riserve, compreso il loro accantonamento o la loro distribuzione;
- gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari;
- compimento di operazioni societarie in genere (fusioni; scissioni; affitti o cessioni di rami d'azienda; acquisto di quote societarie o azionarie; sottoscrizione di strumenti finanziari) e fasi propedeutiche alle stesse;

- compimento di operazioni in conflitto di interessi;
- gestione finanziaria;
- acquisto di beni.

Relativamente ai reati richiamati dall'art. 25–*octies* e 25–*octies*1 del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di ricettazione e antiriciclaggio, sono “processi sensibili”:

- l'acquisto e/o la cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
- la selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
- la selezione dei fornitori e negoziazione;
- la gestione delle transazioni finanziarie;
- la gestione delle politiche fiscali;
- l'utilizzo di carte di credito, carte di debito o comunque carte o documenti che abilitino al prelievo di denaro contante ed all'acquisto di beni o servizi;
- la gestione dei processi di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni.

In sede di prima applicazione dell'art. 25–*quinqüesdecies* in tema di reati tributari e con riserva di ulteriore apprendimento ed aggiornamento, vengono altresì individuati come “processi sensibili”:

- predisposizione ed invio delle dichiarazioni dei redditi;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni IVA;
- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture di acquisto;
- attività comunque prodromiche o funzionali rispetto alla predisposizione ed all'invio delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;
- attività di conservazione ed archiviazione di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- qualsiasi altra attività connessa alla determinazione delle imposte sui redditi o del debito IVA ed al loro pagamento.

In merito al neo-introdotto art. 25–*sexiesdecies* relativo ai reati di contrabbando, con riserva di meglio approfondire ed aggiornare, sono “processi sensibili”:

- importazione ed esportazione delle merci;
- trasporto di merci estere;
- detenzione di merci estere;
- scarico e deposito di merci estere;
- acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, esiste un'area di rischio con riferimento ai soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp). L'uso del contante, infatti, è evenienza possibile, benché rara. Quanto ai valori di bollo, essi vengono utilizzati nello svolgimento dell'attività sociale. Non sussiste, invece, il rischio della commissione degli altri reati in materia di falso nummario e, partimenti, non sussiste il rischio di commissione dei reati in materia di strumenti o segni di riconoscimento, in quanto dette condotte criminose non sono riferibili alle attività istituzionali della società.

In generale, sussiste un astratto rischio di commissione dei reati societari, previsti dall'art. 25–*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, salvo che per le fattispecie di cui agli artt. 2622 cc, 2629–*bis* cc – in quanto la società non emette strumenti finanziari né è ammessa ad alcun mercato regolamentato né ha titoli in mercati regolamentati – e di cui agli artt. 2628 cc, 2632 cc e 2636 cc – in quanto VALORE CITTÀ AMCPS SRL ha un unico socio, il Comune di Vicenza, e non vi sono maggioranze assembleari.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25–*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001, non sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la società non opera su strumenti finanziari propri o di terzi, né ha rapporti con

società che svolgano tale tipo di attività.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25–*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la società svolge attività economico–finanziaria e si approvvigiona di beni.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25–*octies*1 del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la Società utilizza carte di credito e di pagamento. In considerazione sia dei controlli attualmente in essere sull'uso di tali strumenti di pagamento, sia dell'assenza di pregressi episodi di indebito utilizzo, il rischio è stimato di livello “basso”.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25–*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la società è soggetto contribuente.

In considerazione dell'attività svolta dalla società, non sussiste alcun rischio di commissione delle fattispecie di cui all'art. 25–*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Sono funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente parte speciale:

- l'Organo Amministrativo;
- i Dirigenti della società;
- i Procuratori speciali della società;
- gli Organi di Controllo;
- i dipendenti con funzione amministrativa.

Il rischio legato alle fattispecie previste dalla presente parte speciale è mitigato dal fatto la società è dotata di un Organo di Controllo; ha nominato una società di revisione; non ha avuto precedenti giudiziari significativi e non è stata oggetto di accertamenti fiscali/tributari o antiriciclaggio cui sia conseguita l'irrogazione di sanzioni.

In considerazione dell'attività svolta dalla società, della struttura e delle dimensioni della società, dell'ammontare dei ricavi il rischio è stimato come “medio”.

10. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- è vietato rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle Leggi;
- è vietato esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- è vietato porre in essere attività in conflitto di interessi, senza rispettare gli obblighi di astensione previsti per Legge;
- è vietato porre in essere comportamenti che, anche colposamente, impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e di revisione da parte degli organi di controllo interni ed esterni. Le funzioni aziendali a ciò deputate avranno quindi il dovere di provvedere all'archiviazione ed alla conservazione della documentazione, in modo da renderla sempre prontamente fruibile e consultabile da parte degli

- Organi di Controllo interni o esterni;
- è vietato acquistare beni di provenienza sospetta;
- è fatto obbligo di acquistare beni solo da rivenditori autorizzati ovvero da soggetti dei quali si sia previamente verificata l'affidabilità commerciale;
- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni finanziarie (attive o passive);
- gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinate ad un processo ed ad un responsabile;
- riceve denaro in contante solo chi può accertarne la lecita provenienza tramite specifici strumenti;
- è vietato effettuare o ricevere pagamenti in contante per importi superiori ai limiti di Legge;
- l'acquisto di valori bollati deve avvenire presso rivenditori autorizzati;
- è vietato effettuare o ricevere pagamenti tramite cripto-valute o cripto-monete.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre relazioni o comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti dei soggetti titolari di un potere di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- rispettare la normativa fiscale e compiere tutto quanto è necessario per adempiere fedelmente agli obblighi tributari;
- assicurare che ogni operazione avente valore economico sia abbinata ad un processo;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Procedure specifiche.

10.1 Regole di comportamento.

La società:

- è dotata di un Organismo di Controllo;
- rispetta le previsioni della Carta dei Servizi cimiteriali adottata dal Comune di Vicenza;
- è dotata di un Regolamento di contabilità e finanza;
- è dotata di un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente;
- è dotata di un Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni;
- è dotata di un Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è dotata di un Regolamento per investimenti in comunicazione branding e promozione di servizi;
- è dotata di certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018;
- in particolare ha adottato una Politica del Sistema Integrato di Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- inoltre, la Società ha adottato un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme alle norme ISO 39001:2015 (sicurezza stradale) e ISO 37001:2015 (prevenzione della corruzione).

Inoltre, la società:

- è dotata di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornato annualmente, e ne rispetta le previsioni;
- ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- rispetta le previsioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- effettua una valutazione ed un monitoraggio dei fornitori.

Nell'espletamento delle proprie attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società, ognuno secondo il proprio ambito di attività e competenza, devono rispettare:

- il "Regolamento per l'utilizzo del Sistema Informatico Aziendale (SIA)";
- le previsioni contenute nel "Manuale del Sistema di Gestione Integrato", nonché nelle procedure ed istruzioni operative che compongono il "sistema di gestione integrato";
- i regolamenti, le procedure e le determinazioni dell'Organo Amministrativo e le determinazioni dirigenziali eventualmente adottati dalla società;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

10.2 Formazione, redazione ed approvazione del bilancio.

Responsabilità.

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Organo Amministrativo e non può essere delegata. Nell'esplicazione di tale funzione l'Organo Amministrativo è tenuto ad agire in modo informato. L'Organo Amministrativo può delegare la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e/o l'attività di supervisione della predisposizione.

Rilevanza delle altre funzioni corresponsabili.

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configura attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo, anche nei confronti di qualunque funzione che generi rilevazioni contabili o sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio.

Ne consegue un obbligo generale, in capo a tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di riferire tempestivamente e periodicamente all'Organo Amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso. Nella redazione del progetto di bilancio, particolare enfasi sarà posta nell'individuazione e coinvolgimento dei soggetti interni o esterni a VALORE CITTÀ AMCPS SRL che, a vario e legittimo titolo, detengono informazioni necessarie ad una corretta redazione del bilancio.

Completezza, chiarezza e verificabilità del sistema di potere decisionale interno e del quadro degli accordi negoziali con terzi.

L'Organo Amministrativo di VALORE CITTÀ AMCPS SRL verifica che gli atti negoziali svolti in nome e per conto della società siano compiuti da soggetti muniti dei relativi poteri di rappresentanza come sono ad esempio i Dirigenti e i Procuratori speciali della società.

Compete allo stesso garantire la verificabilità di tutte le scritture contabili con accesso alla documentazione originale che le ha generate.

Certezza del quadro normativo di riferimento.

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio è costituito dalle norme dettate dal codice civile e dai principi contabili.

Compete all'Organo Amministrativo di VALORE CITTÀ AMCPS SRL identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione del progetto di bilancio e se del caso discuterne preventivamente con l'Organo di Controllo e con la società di revisione.

Regolarità del processo formale di redazione e approvazione del bilancio.

La verifica della regolarità del processo di redazione e approvazione del bilancio e della sua tempistica nei termini legali o statutari di riferimento compete all'Organo di Controllo.

Risk assessment del sistema di controllo interno.

Ai fini della revisione del bilancio, VALORE CITTÀ AMCPS SRL attua la *risk assessment* del sistema di controllo interno in conformità ai principi di revisione di riferimento e relaziona all'Organo Amministrativo sugli esiti.

10.3 Revisione di bilancio.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL ha affidato ad una società esterna l'attività di revisore legale.

10.4 Operazioni sul capitale, di fusione e scissione, straordinarie in genere.

In materia di operazioni sul capitale, di restituzione dei finanziamenti ai soci, di operazioni di fusione e di scissione e di operazioni straordinarie in genere, le disposizioni dettate dalla disciplina del Codice Civile e dal TUEL per le società che svolgono servizi pubblici configurano un esaustivo quadro regolatorio delle operazioni sul capitale e sulle condizioni generali di fattibilità.

Responsabilità dell'Organo di Controllo.

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito dall'Organo di Controllo nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare quanto in sede di verifiche in attuazione dei doveri ai sensi del 2397 ss. cc.

L'Organo di Controllo si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'Organismo di Vigilanza sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organo Amministrativo, qualora intenda:

- compiere operazioni che indicano sul capitale sociale;
- compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- restituire finanziamenti ai soci;
- compiere operazioni di distribuzione di utili o riserve;
- attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote sociali;
- compiere operazioni di fusione o scissione;
- compiere operazioni straordinarie in genere;
- dovrà:
- rendere ufficiale (tramite determina) l'intenzione di procedere all'operazione;
- rendere ufficiale (tramite determina) qualsiasi decisione, anche preliminare, assunta in vista dell'operazione societaria;
- preventivamente informare l'Organo di Controllo, al fine di una sua preliminare verifica di legittimità. L'Organo di Controllo, a sua volta, dovrà informare l'Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito.

L'operazione potrà essere compiuta solo dopo che i predetti controlli interni siano stati effettuati con esito positivo.

10.5 Procedure per la prevenzione dei reati tributari.

La società è dotata di collegio sindacale ed ha nominato una società di revisione esterna.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL:

- sceglie i fornitori di beni o servizi sulla base di procedure competitive;
- effettua una valutazione ed un monitoraggio dei fornitori;
- definisce per iscritto ogni rapporto contrattuale con clienti o fornitori facendo preferenzialmente ricorso a contratti standard;
- definisce anticipatamente, già nella fase di conclusione del contratto con clienti o fornitori, il prezzo della prestazione o le modalità ed i parametri per determinarlo;
- opera una divisione tra la funzione deputata alla negoziazione del contratto con i clienti o i fornitori e la funzione deputata all'emissione ed alla registrazione dei documenti contabili;
- verifica che l'emissione di ogni fattura di vendita o la registrazione di ogni fattura di acquisto sia abbinata ad un contratto e/o ad un rapporto commerciale altrimenti documentato;
- effettua pagamenti ed accetta pagamenti preferibilmente tramite modalità che assicurino la tracciabilità del flusso finanziario;
- procede annualmente alla circolarizzazione dei crediti;
- anche tramite l'ausilio degli strumenti informatici, conserva le scritture contabili e la

documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale che ne sia impedita la cancellazione volontaria o anche involontaria e che, in ogni caso, sia garantito il ripristino dei dati.

12. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo dovrà notificare semestralmente l'Organismo di Vigilanza circa:

- il compimento di operazioni societarie in genere;
- l'eventuale impugnazione delle delibere degli organi collegiali;
- gli eventuali accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa tributaria ed antiriciclaggio;
- gli eventuali finanziamenti (ordinari o straordinari), eseguiti/ricevuti da VALORE CITTÀ AMCPS SRL;
- le eventuali richieste di rientro o revoca dei fidi, avanzate dagli istituti di credito verso VALORE CITTÀ AMCPS SRL.

All'Organismo di Vigilanza andranno trasmessi (eventualmente anche in occasione dell'incontro annuale con l'Organo di Controllo):

- i bilanci consuntivi annuali;
- le relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi annuali;
- il bilancio sociale, se redatto ;
- le dichiarazioni dei redditi ed IVA annuali;
- i verbali del riesame annuale, da parte della direzione, del "Sistema di Gestione Integrato";
- gli audit dei certificatori esterni;
- qualsiasi notizia relativa a operazioni finanziarie che possano destare il sospetto del riciclaggio/autoriciclaggio (art. 648 bis ed art. 648 ter 1 c.p.) ovvero dell'impiego di danaro o beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- qualsiasi notizia che possano destare il sospetto della commissione di reati tributari.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso ai verbali redatti dall'Organo Amministrativo e dall'Organo di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza coordinerà la propria attività con quella dell'Organo di Controllo, incontrando lo stesso con cadenza almeno annuale.

L'Organismo di Vigilanza incontrerà, con cadenza almeno annuale, il Responsabile del "Sistema di Gestione Integrato" ovvero potrà riservarsi di chiedere la produzione di un report dettagliato.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.